

## **Sentenza n. 243 depositata il 22 novembre 2016**

**Materia:** Prorogatio consiglio regionale

**Giudizio:** Legittimità costituzionale in via incidentale

**Limiti violati:** Asserita violazione degli **artt. 123 e 117, primo comma, della Costituzione**

**Rimettente:** TAR Calabria

**Oggetto:** Legge della Regione Calabria 12 settembre 2014, n.19, recante “Modifica della legge regionale 7 febbraio 2005, n.1 (Norme per l’elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale)”, **art.1**

**Esito:** Dichiarazione di illegittimità costituzionale

L’art.5, comma 1, della legge costituzionale 22 novembre 1999, n.1 (Disposizioni concernenti l’elezione diretta del Presidente della Giunta regionale e l’autonomia statutaria delle Regioni) prevede che il candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale, che abbia conseguito un numero di voti validi immediatamente inferiore a quello del candidato proclamato Presidente, sia eletto consigliere.

L’art. 1, comma 2, secondo periodo della legge della Regione Calabria 7 febbraio 2005, n.1 (Norme per l’elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale), che salvaguardava l’applicazione della suddetta norma favorevole al candidato perdente, è stato soppresso dall’impugnato **art. 1 della legge della Regione Calabria 12 settembre 2014, n. 19**. Conseguentemente, nella tornata elettorale del novembre 2014, la candidata Presidente, che ha riportato un numero di voti validi immediatamente inferiore al vincitore, non è stata eletta consigliere regionale ed è ricorso davanti al TAR Calabria per ottenere l’annullamento del verbale dell’Ufficio centrale elettorale, nella parte in cui non risulta la sua proclamazione a consigliere regionale.

È stato così ipotizzato dal giudice *a quo* che l’art. 1 della legge della Regione Calabria n. 19 del 2014 - sopprimendo l’art. 1, comma 2, secondo periodo della l.r. n.1/2005, e consentendo così la mancata proclamazione a consigliere regionale della candidata Presidente perdente (pur in presenza di un consenso elettorale inferiore soltanto al candidato vincitore) – possa violare:

- l’art. 123, Cost., in relazione all’art.18 della legge della Regione Calabria 19 ottobre 2004 (Statuto della Regione Calabria), poiché la legge è stata approvata in regime di prorogatio senza che sussistessero i requisiti dell’indifferibilità e dell’urgenza;
- l’art.117, primo comma, in relazione all’art.3 del Protocollo addizionale n.1 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con la legge 4 agosto 1955, n.848, nella parte in cui tutela le libere elezioni.

La Corte, nel riconoscere un vera e propria riserva di statuto regionale nella disciplina della prorogatio, ha anche evidenziato che, pur in mancanza nello statuto regionale e nei regolamenti consiliari di espresse indicazioni in argomento, si debbano considerare attenuati i poteri consiliari in regime di prorogatio in obbedienza ad un principio generale, che limita l'esercizio del potere delle assemblee decadute e, pertanto, prive dell'investitura democratica, e impedisce all'Amministrazione uscente di condizionare, con particolari atti normativi, le elezioni per il nuovo Consiglio ( in tal senso anche le Sentenze 157/2016, 158/2015 e 68/2010).

Definendo in positivo l'estensione del potere consiliare in regime di prorogatio, ossia individuando i presupposti per l'esercizio del potere, la Corte, oltre a richiamare il requisito della necessità e dell'urgenza, evidenzia anche quello degli atti dovuti in base a disposizioni costituzionali o legislative statali.

E' stato così ricostruito l'iter di approvazione della norma regionale censurata, richiamando il dibattito consiliare che ha portato all'approvazione della legge regionale n.19 del 2014 e la relazione illustrativa alla sua relativa proposta, dalla quale è emersa la necessità di adeguare la legislazione elettorale regionale alle disposizioni dettate dal decreto legge 13 agosto 2011, n.138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n.148, che non consentono più di prevedere seggi aggiuntivi come previsto dalla precedente legislazione regionale calabrese, peraltro, anch'essa sottoposta al vaglio di costituzionalità. La Corte ha, però, dichiarato illegittimo l'impugnato art. 1 della legge della Regione Calabria n. 19 del 2014, perché ha eliminato "dalla legge elettorale non solo la disposizione che avrebbe potuto portare all'attribuzione di un seggio aggiuntivo, ma l'intera disciplina dell'attribuzione del seggio al miglior perdente".